



COMUNICATO UFFICIALE N. 498 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. n. 466/AA e n. 467/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 466/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 524 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Ernesto ADDAZIO, Daniele ALTOBELLI, Guido DAVI', Pietro MARTINO e Marco SAU avente ad oggetto la seguente condotta:

· Ernesto ADDAZIO, responsabile magazzino del Benevento Calcio S.r.l., che prestava attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in favore del Benevento Calcio s.r.l., e Presidente ASD Erga Sport, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

- n. 2161 scommesse, dal 1° gennaio 2021 al 3 ottobre 2021, attraverso il conto giochi n. 0003230746 da lui stesso aperto con il concessionario Goldbet Better Organization Italy S.p.A., aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA);

- n. 202 scommesse dal 27 marzo 2021 al 30 novembre 2023, attraverso il conto giochi n. 9449866 da lui stesso aperto con il concessionario Eurobet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA) e nell'ambito FIFA;

· Daniele ALTOBELLI, attualmente tesserato per la società A.S.D. Terracina 1925 per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

- n. 1 scommessa in data 7 maggio 2022 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 79900169 da lui stesso aperto con il concessionario Reel Italy LTD, avente ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A);

- n. 104 scommesse dal 22 novembre 2022 al 7 maggio 2023 (quando era tesserato per la S.S. Juve Stabia), attraverso il conto giochi n. 4805051109395027 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell'ambito FIFA;

· Guido DAVI', attualmente tesserato per la società A.C. Nardò S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

- n. 72 scommesse dal 6 agosto 2022 al 18 novembre 2023 (quando era tesserato per la U.S. Pistoiese 1921), attraverso il conto giochi n. 74201BH da lui stesso aperto con il concessionario

William Hill Malta, aventi ad oggetto risultati relativi anche ad una gara [Caratese – Piacenza del 20 settembre 2023] della competizione (Serie D) in cui militava la sua squadra;

· Pietro MARTINO, tesserato per la società Cosenza Calcio S.r.l., per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

- n. 75 scommesse dal 5 febbraio 2022 al 14 ottobre 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 91241335 da lui stesso aperto con il concessionario Rell Italy LTD, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

- n. 68 scommesse dal 25 febbraio 2022 all'8 marzo 2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.), attraverso il conto giochi n. 4898499577526261 da lui stesso aperto con il concessionario Sisal Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

- n. 783 scommesse dal 3 gennaio 2021 al 13 ottobre 2022 (quando era tesserato per la Union Clodiense Chioggia, Calcio Foggia 1920 S.r.l. e Cosenza Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 178081 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA) e nell'ambito FIFA;

- n. 364 scommesse dal 17/12/2021 al 7/6/2022 (quando era tesserato per Calcio Foggia 1920 S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 9340631 da lui stesso aperto con il concessionario E-Play 24 Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici stranieri europei e competizioni UEFA);;

· Marco SAU, attualmente non tesserato (svincolato dal 1 luglio 2024) per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché la violazione dell'articolo 24, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato:

- n. 3 scommesse il 19 maggio 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio S.r.l.) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei);

- n. 115 scommesse dal 14 agosto 2022 al 2 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 542554 da lui stesso aperto con il concessionario Leovegas, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A e Serie B), nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

- n. 6 scommesse l'11 ottobre 2022 (quando era svincolato), attraverso il conto giochi n. 21939777 da lui stesso aperto con il concessionario Snaitech, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della UEFA (Champions League);

- n. 130 scommesse dal 23 gennaio 2022 al 14 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento Calcio) attraverso il conto giochi 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell'ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);

- n. 4833 scommesse dal 5 agosto 2022 al 15 febbraio 2023 (quando era svincolato) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A, Serie B e Lega Pro) e nell'ambito UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizioni UEFA);
 - n. 2 scommesse il 2 marzo 2023 (quando era tesserato per il Feralpi Salò) attraverso il conto giochi n. 15226-1386895 da lui stesso aperto con il concessionario Gold Bet Italia, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei);
 - n. 7 scommesse il 9 giugno 2022 (quando era tesserato per il Benevento) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della UEFA (competizione UEFA);
 - n. 29 scommesse dal 7 settembre 2022 al 13 gennaio 2023 (quando era tesserato svincolato) attraverso il conto giochi n. 15230-0307812 da lui stesso aperto con il concessionario BML Group Limited, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIGC (Serie A) e nell'ambito della UEFA (campionati di calcio professionistici europei e competizione UEFA);
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ernesto ADDAZIO,
 - Sig. Daniele ALTOBELLI,
 - Sig. Guido DAVI,
 - Sig. Pietro MARTINO,
 - Sig. Marco SAU;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - Ernesto ADDAZIO, Sanzione finale di € 25.000,00 (venticinquemila/00) di ammenda e 22 (ventidue) mesi di squalifica dei quali 11 (undici) mesi commutati in prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Addazio ad un piano terapeutico di almeno 11 (undici) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Addazio al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Addazio di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 22 (ventidue), nel periodo complessivo di 11 (undici) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Addazio, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,

- Daniele ALTOBELLI, Sanzione finale di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica dei quali 5 (cinque) mesi verranno commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Altobelli ad un piano terapeutico di almeno 5 (cinque) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Altobelli al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Altobelli di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 (dieci), nel periodo complessivo di 5 (cinque) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Altobelli, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,
- Guido DAVI', Sanzione finale di € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda e 10 (dieci) mesi di squalifica di cui: 5 (cinque) mesi commutabili in prescrizioni alternative: obbligo del Sig. Davi' di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Davi', adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,
- Pietro MARTINO, Sanzione finale di € 14.750,00 (quattordicimila settecentocinquanta/00) di ammenda e 20 (venti) mesi di squalifica, di cui 2 (due) mesi commutati in € 9.000,00 (novemila) di ammenda (da aggiungersi all'ammenda di € 14.750,00), e 9 (nove) mesi commutabili in prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Martino ad un piano terapeutico di almeno 9 (nove) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Martino al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Martino di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Martino, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.,
- Marco SAU, Sanzione finale di € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda e 1 anno e 6 mesi (18 mesi) di squalifica, dei quali 9 (nove) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) partecipazione del Sig. Sau ad un piano terapeutico di almeno 9 (nove) mesi. Il professionista sanitario autore del piano terapeutico e responsabile della sua attuazione invierà, con cadenza al massimo bimestrale, una relazione alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame, indicando i progressi raggiunti nella cura della patologia e se la collaborazione del Sig. Sau al piano sia ritenuta soddisfacente; 2) obbligo del Sig. Sau

di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 18 (diciotto), nel periodo complessivo di 9 (nove) mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero delle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e dovranno essere preventivamente comunicati alla Procura della FIGC. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell'obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la Procura della FIGC che, in caso di accertate violazioni da parte del Sig. Sau, adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente C.G.S.; ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 467/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 577 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro FALZONE, Franco FALZONE, Francesco SAMMARCO, Francesco Nazareno DI PIAZZA e della società EFFE CLUB CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Alessandro FALZONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Francesco Nazareno Di Piazza nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Effe Club Calcio A.S.D. alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B: A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024, Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024 ed A.S.D. Animosa Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024, nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Effe Club Calcio A.S.D., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Franco Falzone nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Effe Club Calcio A.S.D. in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D.– Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B;

Franco FALZONE, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Effe Club Calcio A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Nazareno Di Piazza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024 ed Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024, entrambe valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, svolto

il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società Effe Club Calcio A.S.D. pur non essendo tesserato per tale società;

Francesco SAMMARCO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Animoso Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024 valevole per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Effe Club Calcio A.S.D. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Nazareno Di Piazza, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Francesco Nazareno DI PIAZZA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Effe Club Calcio A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla Effe Club Calcio A.S.D., alle seguenti gare valevoli per il campionato di Calcio A 5 Palermo, Serie D, Girone B: A.S.D. Or. San Giovanni Battista - Effe Club Calcio A.S.D. del 16.11.2024, Effe Club Calcio A.S.D. – Pol. D. Iccarense del 23.11.2024 ed A.S.D. Animoso Civitas Corleone - Effe Club Calcio A.S.D. del 30.11.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

EFFE CLUB CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Alessandro Falzone e Francesco Sammarco ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Franco Falzone e Francesco Nazareno Di Piazza hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alessandro FALZONE,
 - Sig. Franco FALZONE,
 - Sig. Francesco SAMMARCO,
 - Sig. Francesco Nazareno DI PIAZZA,
 - Società EFFE CLUB CALCIO A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro FALZONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro FALZONE,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Franco FALZONE,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco SAMMARCO,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco Nazareno DI PIAZZA,

- € 200,00 (duecento/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato di Calcio a 5, Serie D, s.s. 2024/2025 per la società EFFE CLUB CALCIO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina